



CONVENZIONE

TRA

La **FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI** (di seguito, Federazione), con sede in Roma, Via Palestro n. 75, Codice Fiscale n. 00640930582, rappresentata dal Cons. Guido Carpani nella sua qualità di Direttore Generale

E

Francesco Albanese (di seguito, Proponente), broker assicurativo, c.f. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Frosinone-Latina LBNFNC87M09E472M, P.IVA 03349170591, con sede legale in Latina, Via Degli Osci n. 17, cap. 04100, nella sua qualità di Titolare dell'omonima impresa individuale

PREMESSE

CONSIDERATO che la Federazione, ai sensi del D.Lgs.C.P.S. n. 233/1946, è un ente pubblico non economico in cui sono riuniti tutti gli Ordini territoriali, che assume la rappresentanza, a livello nazionale, della professione del farmacista presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali e agisce quale organo sussidiario dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio della professione del farmacista;

VISTE le Linee guida per la sottoscrizione di convenzioni a titolo non oneroso, approvate con deliberazione del Comitato Centrale n. 92 del 2 luglio 2025;

VISTO l'avviso pubblico per la stipula di convenzioni per i servizi ai farmacisti, pubblicato sul sito federale il 13 novembre 2025, a seguito della deliberazione del Comitato Centrale n. 122 del 23 ottobre 2025, che ha deliberato di dare mandato agli Uffici federali di avviare procedure per raccogliere proposte di convezioni che mettano a disposizione vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, e servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale del farmacista;

CONSIDERATO che, in data 24 giugno 2026, il Dr. Francesco Albanese ha manifestato il suo interesse alla stipula di una convenzione non onerosa avente ad oggetto servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale del farmacista;

CONSIDERATA l'attività istruttoria compiuta dagli Uffici federali che ha valutato la proposta pervenuta dal Dr. Francesco Albanese relativamente alla formale sussistenza dei requisiti previsti dal citato avviso pubblico;

RILEVATO che l'impresa Francesco Albanese risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;

CONSIDERATO che Francesco Albanese è un broker assicurativo, che, per il tramite di compagnie assicurative nazionali ed internazionali, può fornire ai farmacisti iscritti all'Albo, previa analisi dei bisogni e delle esigenze, un ampio e completo spettro di servizi e di prodotti assicurativi;

RILEVATO che la proposta del Dr. Francesco Albanese presenta condizioni di indubbio vantaggio per i farmacisti;

CONSIDERATO, pertanto, che è volontà della Federazione procedere alla stipula di una Convenzione con cui disciplinare gli aspetti operativi e le condizioni di maggiore favore che il Dr. Francesco Albanese potrà praticare ai farmacisti iscritti all'Albo in relazione a vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, e servizi personalizzati e pensati per semplificare e arricchire la vita professionale del farmacista;

VISTA la deliberazione n. 64 del 14 luglio 2026, con la quale il Comitato Centrale ha dato mandato agli Uffici federali di procedere alla sottoscrizione della Convenzione per i servizi ai farmacisti;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Articolo 1 (Premesse e allegati)

1. Le premesse e tutti gli allegati alla presente Convenzione formano parte integrante e sostanziale della Convenzione stessa.

Articolo 2 (Oggetto)

1. Con il presente atto il Dr. Francesco Albanese assume l'obbligo di praticare ai farmacisti iscritti all'Albo vantaggi esclusivi, premialità, strumenti e servizi personalizzati alle condizioni di favore riportate nella proposta allegata.

Articolo 3 (Durata e decorrenza)

1. Il presente atto ha durata di 1 (un) anno decorrente dal 15 settembre 2026.
2. Le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la presente convenzione o procedere alla proroga del termine conclusivo di cui al comma 1, richiamando nelle premesse la convenzione stessa.
3. Fino al termine di validità della convenzione, il Dr. Francesco Albanese può variare le condizioni indicate nella proposta allegata alla presente Convenzione solo se più vantaggiose per i farmacisti

beneficiari. Ogni aggiornamento migliorativo del listino prezzi e delle condizioni più vantaggiose offerte ai beneficiari deve essere comunicato tramite PEC alla Federazione, che si riserva, a sua volta, di valutare l'accoglimento delle stesse.

Articolo 4 (Obblighi)

1. Il Dr. Francesco Albanese si impegna a mettere a disposizione dei farmacisti iscritti all'Albo, a titolo gratuito, il proprio servizio di consulenza di broker assicurativo ed alla distribuzione di prodotti assicurativi con convenzioni e vantaggi esclusivi, premialità, strumenti, servizi e contenuti ideati per soddisfare esigenze personalizzate del farmacista e in particolare:

- polizze ALL RISKS per le farmacie, polizze RC professionale per i singoli farmacisti, polizze infortuni, polizze sanitarie, polizze viaggi, polizze fideiussorie/cauzioni assicurative, polizze abitazioni, polizze mutui e incendio, polizze tutela legale, polizze cyber, polizze RC circolazione;
- fondi pensione aperti;
- servizi accessori, quali consulenza per contratti luce e gas, antifurti, per oro fisico da investimento e noleggio auto lungo termine.

2. All'elenco sopra indicato il Proponente potrà aggiungere ulteriori servizi, previa autorizzazione della Federazione.

3. La Federazione si impegna ad attivare un'apposita sezione dedicata sul proprio sito istituzionale a cui i farmacisti potranno accedere liberamente per conoscere la proposta del Dr. Francesco Albanese.

4. La Federazione si impegna altresì a pubblicare la presente convenzione sul proprio sito istituzionale ai fini di pubblicità informativa.

5. La Federazione si impegna, infine, a trasmettere la suddetta proposta a tutti gli Ordini territoriali per un'idonea divulgazione.

Articolo 5 (Responsabilità)

1. L'attivazione e la gestione delle singole adesioni dei farmacisti ai servizi offerti dal Dr. Francesco Albanese non sono effettuate dalla Federazione, che resta del tutto estranea ai rapporti contrattuali tra il Proponente e il farmacista e non comportano alcuna aspettativa o obbligo in capo alla stessa.

2. La Federazione è sollevata da ogni responsabilità in ordine alla corretta applicazione delle condizioni di contratto, degli sconti e delle varie agevolazioni proposte dal Dr. Francesco Albanese ai farmacisti beneficiari.

3. La Federazione non è responsabile, nemmeno indirettamente, per i rapporti che si instaureranno tra il Proponente e i farmacisti beneficiari e di ogni altro onere derivante dagli stessi.

4. Il Proponente si impegna a non utilizzare il logo ed il nome della Federazione, per nessuna finalità, ivi incluse quelle commerciali o pubblicitarie.

5. Il Proponente si impegna ad assicurare che i servizi resi, anche tramite operatori economici terzi con la stessa convenzionati, sono conformi alla normativa vigente.

6. Eventuali segnalazioni da parte degli Ordini territoriali o dei farmacisti beneficiari circa l'inosservanza delle condizioni proposte da parte del Dr. Francesco Albanese comporteranno, laddove vengano effettivamente verificate e non tempestivamente sanate, la rimozione della pubblicazione di cui all'articolo 4 e l'esclusione del Proponente da future proposte, nonché la revoca della convenzione stessa.

Articolo 6 (Oneri)

1. La presente convenzione è a titolo gratuito e non comporta oneri di natura economico-finanziaria in capo alla Federazione.

Articolo 7 (Referenti della Convenzione)

1. Il Referente della Federazione per la presente convenzione è la Dr.ssa Maria Rosa Tedesco, Dirigente preposto alla Direzione Affari giuridici e Relazioni istituzionali della Federazione, contattabile ai seguenti recapiti: posta@fofi.it – Tel. 06/4450361.
2. Il Referente dell'impresa Francesco Albanese per la presente Convenzione è il Dr. Francesco Albanese, contattabile ai seguenti recapiti: france.albanese@gmail.com – Tel. 3899852439.
3. I Referenti sono tenuti ad assicurare la corretta esecuzione degli adempimenti previsti nel presente atto.

Articolo 8 (Sospensione, recesso e revoca)

1. Le Parti si riservano il diritto di sospendere o di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, laddove sia intervenuto un mutamento delle strategie politiche ed istituzionali della Federazione ovvero nei casi in cui la policy del Proponente non sia più in linea con la missione istituzionale della Federazione medesima.
2. La dichiarazione di sospensione o di recesso dovrà essere notificata alla controparte, tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
3. Il recesso non comporta alcuna penale a carico delle Parti.
4. La Federazione può procedere a revocare la convenzione nel caso di cui all'articolo 5, comma 6.
5. La revoca, notificata alla controparte tramite posta elettronica certificata o mediante raccomandata A.R, ha effetto immediato e non comporta alcuna penale a carico della Federazione.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1. La Federazione si riserva la possibilità di accettare proposte presentate da aziende dello stesso settore e relative a servizi analoghi a quelli già oggetto della presente convenzione.

Articolo 10 (Riservatezza e trattamento dati personali)

1. Il trattamento dei dati personali negli ambiti di relativa titolarità è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed è soggetto all'applicazione delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) con particolare riferimento all'adozione delle misure di sicurezza.

Articolo 11
(Foro competente)

1. Per ogni eventuale controversia scaturente dall'applicazione e/o esecuzione della presente Convenzione, che le Parti non riescano a risolvere con un accordo bonario, sarà competente il Tribunale di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI
Il Direttore Generale
(Dr. Guido Carpani)

FRANCESCO ALBANESE
(Dr. Francesco Albanese)

